

Prog. n. 111/23/UG/DPD

Venezia, 18 ottobre 2023

Oggetto: Affidamento della fornitura di pane per il servizio di ristorazione scolastica agli asili nido nel Comune di Venezia, periodo indicativo da settembre 2023 a luglio 2024, compresi i centri estivi.

Determina a contrarre e affidamento

PREMESSO CHE:

- AMES SPA ha la necessità di acquisire la fornitura di pane per il servizio di ristorazione scolastica agli asili nido nel Comune di Venezia, periodo indicativo da settembre 2023 a luglio 2024, compresi i centri estivi;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

CONSIDERATO che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: Fornitura di pane per il servizio di ristorazione scolastica agli asili nido nel Comune di Venezia, periodo indicativo da settembre 2023 a luglio 2024, compresi i centri estivi;
- L'importo a base d'asta dell'appalto, IVA esclusa, ammonta ad € 60.044,00=
- Ai fini dell'art. 14, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo di opzioni ex art. 189 è pari ad € 90.066,00= al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso:

	Importo
Importo a base d'asta	60.044,00
Importo stimato in caso di proroga tecnica ex art. 120 D. Lgs. 36/2023	15.011,00
Importo stimato per opzioni ex art. 120 D. Lgs. 36/2023	12.009,00
Importo stimato in caso di revisione dei prezzi ex art. 60 D. Lgs. 36/2023	3.002,00

- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO che le prestazioni in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO CHE:

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata

discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO:

- che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;
- che in data 26 settembre 2023, tramite la piattaforma telematica <https://amesvenezia.acquistitelematici.it/>, è stata ricevuta offerta per l'affidamento in parola dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese non costituito Vivenda SpA e CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare al Raggruppamento Temporaneo di Imprese non costituito Vivenda SpA e Consorzio Nazionale Servizi Soc Coop, Vivenda Spa Società Mandataria, con sede legale in via F. Antolisei, 25 (P.Iva 07864721001) le attività in parola per un importo di € 59.307,20 (+ IVA come per legge), in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO che:

- o il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- o inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A

- 1) di individuare nella sottoscritta il Responsabile Unico del presente Procedimento;
- 2) di affidare, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola Raggruppamento Temporaneo di Imprese non costituito Vivenda SpA e Consorzio Nazionale Servizi Soc Coop, con Vivenda Spa Società Mandataria, con sede legale in via F. Antolisei, 25 (P.Iva 07864721001), per un importo pari a 59.307,20, oltre Iva come per legge, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- 3) di stabilire che la durata del contratto è fino luglio 2024, a decorrere dalla data di sottoscrizione;
- 4) Acquisito da ANAC il n. CIG A00FE23933 attribuito alla presente procedura, di disporre che, ai sensi dei disposti di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari", l'affidamento della fornitura è subordinato, a pena di nullità del contratto, all'assunzione degli obblighi di tracciabilità ed agli adempimenti integrali della citata normativa;

- 5) di precisare che si procederà alla liquidazione del corrispettivo su presentazione di regolare fattura e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura/del servizio effettuata/o con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti;

Il Coordinatore Generale

A.M.E.S. S.p.A.

Dott.ssa Silvia Spignesi

Documento firmato digitalmente